

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

PARITARIA MADRE TERESA ETS"

ARTICOLO 1. – Costituzione

È costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MADRE TERESA ETS"**, siglabile ove consentito da Legge: "SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MADRE TERESA ETS"

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 2. – Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di San Damiano d'Asti (AT), Via G.B. Beccaria n. 6.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

ARTICOLO 3. – Scopi

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato in via principale allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare attività di scuola materna. Tale attività è realizzata nell'ambito normativo della scuola italiana paritaria;
- b) promuovere e/o organizzare attività culturali, di socialità, di formazione morale, civile e religiosa, ricreative e di assistenza a favore dei bambini e dei giovani; tali attività potranno essere svolte in modo diretto organizzando autonome iniziative, oppure in modo indiretto, partecipando ad iniziative svolte da altri enti non aventi scopo di lucro.

Le attività e le iniziative dell'Ente sono rivolte, prioritariamente, a favore dei bambini sandamianesi, ma le stesse potranno essere estese anche ai bambini ed ai giovani residenti nei Comuni limitrofi o in altre località.

L'Ente opera nel segmento della seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs 117/2017 (in seguito anche CTS) e precisamente: - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera d), del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117];

ARTICOLO 4. – Attività diverse e di raccolta fondi

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Ente potrà tra l'altro:

- svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente in materia di Enti di Terzo Settore, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite;
- svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni

deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Ente;

- amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, le cui attività non siano in contrasto con gli scopi dell'Ente; potrà altresì, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti e alla costituzione di altri soggetti giuridici il cui scopo sia direttamente o indirettamente connesso agli scopi istituzionali dell'Ente.

ARTICOLO 5. – Vigilanza.

Dal momento della sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione sarà sottoposta alla vigilanza disposta dalla relativa disciplina.

ARTICOLO 6. – Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- dal Fondo di dotazione iniziale indisponibile;

- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;

- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Ente, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 7. – Fondo di gestione

Il Fondo di gestione dell'Ente è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività dell'Ente medesimo;

- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate all'incremento del Patrimonio;

- da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da Enti con finalità erogative, da Enti Territoriali o da altri Enti, pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;

- da eventuali contributi;

- da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari;

- dai proventi e ricavi delle attività secondarie e strumentali.

Il Fondo di gestione dell'Ente ha lo scopo di permettere il funzionamento della Fondazione stessa.

ARTICOLO 8. – Esercizio finanziario

L'attività dell'Ente sarà organizzata sulla base di programmi annuali e, laddove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile, pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con l'uno (1) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva

il bilancio economico di previsione ed entro il trenta (30) aprile successivo il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione.
Qualora per l'Ente sussistano le condizioni previste dalla Legge, o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo decida, il Bilancio Sociale viene redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta (30) aprile successivo.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 9. Fondatore

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) "Asilo Infantile di San Damiano d'Asti" trae le sue origini dall'atto di fondazione di benemeriti. Con istanza datata 7 marzo 2019, pervenuta ai competenti Uffici della Regione Piemonte in data 8 marzo 2019, la detta I.P.A.B. ha richiesto (in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della stessa Istituzione n. 3 del 14 gennaio 2019): (i) la trasformazione della medesima I.P.A.B. in Fondazione con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; (ii) la variazione della denominazione da: "Asilo Infantile di San Damiano d'Asti" a: "Scuola dell'Infanzia Paritaria Madre Teresa"; (iii) la conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Piemonte. Con la determinazione n. 385 del giorno 11 aprile 2019 della Regione Piemonte (Direzione "COESIONE SOCIALE" - richiamata altresì la determinazione n. 846 del 18 giugno 2019 della stessa Direzione di rettifica della determinazione da ultimo citata) è stata riconosciuta l'idoneità all'iscrizione nel summenzionato Registro (centralizzato) delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. n. 39-2648 del 2 aprile 2001, della Fondazione "Scuola dell'Infanzia Paritaria Madre Teresa" (con riconoscimento della personalità giuridica in conseguenza dell'iscrizione nel suddetto Registro). L'Ente "Scuola dell'Infanzia Paritaria Madre Teresa" è stato quindi iscritto in data 30 maggio 2019 al n. 1.396 del "Registro regionale delle persone giuridiche private" della Regione Piemonte sotto la forma di fondazione con la denominazione "FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MADRE TERESA" e ha perduto il carattere di Istituzione Pubblica (I.P.A.B.).

ARTICOLO 10. Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo
- l'eventuale Organo di Revisione

ARTICOLO 11. – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 5 (cinque) membri, così nominati:
- tre membri nominati dal Comune di San Damiano d'Asti (AT);
- un membro nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (AT),
- un membro nominato dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di Santa Maria Nuova e San Vincenzo.
Tra di essi, i membri del Consiglio di Amministrazione nominano, con decisione sempre presa a maggioranza assoluta, il Presidente e, nel caso lo ritengano utile, il Vice Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e sono

rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato condanne penali passate in giudicato, non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;

b) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli entro trenta (30) giorni.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere in ogni momento revocati dal Consiglio di Amministrazione, che delibera la sostituzione a maggioranza semplice.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

E' possibile attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza, di entità tale da non configurare neanche indirettamente distribuzione di utili, e i rimborsi spese relativi allo svolgimento del proprio incarico, che dovranno essere opportunamente giustificati.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- approvare il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, la cui redazione è obbligatoria, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;

- nel medesimo termine previsto per il bilancio di esercizio, qualora per l'Ente sussistano le condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017, o laddove ciò sia ritenuto utile, approvare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

- amministrare e gestire i beni di cui l'Ente è proprietario;

- predisporre il programma annuale o pluriennale di attività;

- approvare i regolamenti necessari al regolare funzionamento dell'Ente;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare un apposito regolamento interno che precisi profili gestionali e organizzativi dell'attività dell'ente (con specifico riferimento alla gestione di scuole materne), se necessario dettagliando le formalità tecniche per la composizione e ricomposizione dell'organo amministrativo, in piena osservanza delle disposizioni di legge e statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri tra i quali il

Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure anche a soggetti terzi secondo quanto stabilito da legge.

ARTICOLO 12. – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno otto giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sotto fatti salvi i quorum qualificati richiesti da norma imperativa inderogabile.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;

d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;

e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o audio-video della conferenza.

Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione si considera intervenuto in assemblea.

ARTICOLO 13. – Presidente

Il Presidente dell'Ente è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Ente; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, se nominato, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti e Istituzioni, Pubbliche

e Private ed altri Organismi nazionali e internazionali, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi dell'Ente.

ARTICOLO 14. – Organo Controllo e revisione

Il Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza semplice nomina, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica. Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi; la designazione del Presidente spetta al Consiglio di Amministrazione che provvede sempre con decisione presa a maggioranza semplice.

I componenti restano in carica per 4 (quattro) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS l'Ente deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui al precedente comma 1.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del CTS, e in ogni caso nei limiti di legge e secondo quanto sopra indicato all'art. 12.

L'Ente, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministratori, degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.

ARTICOLO 15. – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto,

con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad altri Enti di Terzo Settore aventi finalità analoghe, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque nella piena osservanza della legislazione pro tempore vigente.

Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole della totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16. – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della legge numero 106/2016 e del D. Lgs. n. 117/2017 e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

- Vilma MONTICONE

- Maurizio CAVANNA Notaio.